



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sportello Unico Edilizia

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 6/2019

RICHIEDENTE: FUCINE ROSTAGNO S.P.A., con sede in Via Galimberti n. 63 a Cuornè, C.F. e P.I.: 00503610016

OGGETTO: Modifiche in fabbricato ad uso produttivo - Realizzazione nuovi tratti di recinzione e demolizione porzioni esistenti oltre a sistemazione area esterna
Via Galimberti n. 63, Cuornè

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 19.04.2019 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– la nota pervenuta dal S.U.A.P. al prot. 12416 in data 04.07.2019 relativa alla pratica n. 468/2019 della ditta FUCINE ROSTAGNO S.P.A., con sede in Via Galimberti n. 63 a Cuornè, C.F. e P.I. 00503610016, mirata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento "Modifiche in fabbricato ad uso produttivo – Realizzazione nuovi tratti di recinzione e demolizione porzioni esistenti oltre a sistemazione area esterna" in Via Galimberti n. 63, Cuornè;

– il parere favorevole condizionato in data 02.09.2019 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

– le attestazioni n. 190628-094223-71459849 del 28.06.2019 e n. 190710-141154-61348826 del 10.07.2019 di avvenuto pagamento della somma di €.60,00 per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto da Deliberazione di G.C. n. 22 del 21.01.2019;

Dato atto che:

– con nota prot. 15655 del 05.09.2019 (allegati gli elaborati grafici e la documentazione prodotta succitata) veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. 16468 del 18.09.2019, da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata, ferme restando le condizioni contenute nel parere della Commissione Locale per il Paesaggio

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo:

- o **ditta FUCINE ROSTAGNO S.P.A., con sede in Via Galimberti n. 63 a Cuornè, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00503610016**

all'esecuzione dei lavori oggetto della nota pervenuta dal S.U.A.P. al prot. 12416 in data 04.07.2019 relativa alla pratica n. 468/2019 per l'intervento "**Modifiche in fabbricato ad uso produttivo – Realizzazione nuovi tratti di recinzione e demolizione porzioni esistenti oltre a sistemazione area esterna**" in Via Galimberti n. 63, Cuornè, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Tav. 1 – Planimetrie - Estratto catastale e P.R.G.C.	12416/2019
Tav. 2 – Sezioni e prospetti – Situazione esistente – Situazione in progetto	12416/2019
Relazione paesaggistica	12416/2019

Restano stabilite le seguenti condizioni fornite dalla Commissione Locale per il Paesaggio:

- o non siano realizzate superfici bitumate stante la destinazione agricola delle particelle interessate. In tali ambiti non potranno essere ammessi depositi di materiali connessi alla destinazione "IPC" del P.R.G.C. vigente (stoccaggi, depositi e similari). Le aree interessate dovranno restare a verde.

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dal SUAP per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, li 24 settembre 2019

MF/

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Mauro MALANO

Firmato digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005

